

Deliberazione 2 dicembre 2010 – ARG/com 224/10

Verifica della documentazione per l'espletamento della gara pubblica per la selezione del fornitore delle risorse hardware, software e dell'assistenza ai sistemi informativi, trasmessa da Acquirente unico all'Autorità ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/com 128/10 e determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 24bis2 del TIS a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 dicembre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/72/CE (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/73/CE (di seguito: Direttiva 2009/73/CE);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito deliberazione ARG/com 134/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e l'Allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, ARG/com 128/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 128/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 (di seguito: DCO 14/10);
- la lettera dell'Acquirente unico del 15 novembre 2010 prot. Autorità 38335/2010 (di seguito: lettera 15 novembre 2010)
- la lettera dell'Acquirente unico del 29 novembre 2010 prot. Autorità 39260/2010 (di seguito: lettera 29 novembre 2010)
- la lettera dell'Acquirente unico del 30 novembre 2010 prot. Autorità 39458/2010 (di seguito: lettera 30 novembre 2010)

- la lettera dell'Acquirente unico del 2 dicembre 2010 prot. Autorità 39752/2010 (di seguito: lettera 2 dicembre 2010).

Considerato che:

- la legge n. 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l'Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell'Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la deliberazione ARG/com 128/10 ha approvato il progetto di massima del sistema informativo centralizzato trasmesso dall'Acquirente unico e ha previsto che, entro il 15 novembre 2010, l'Acquirente unico predisponga ed invii all'Autorità per l'approvazione, un capitolato tecnico e un disciplinare;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali e che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto l'Autorità emani i criteri generali per il funzionamento del SII;
- l'Autorità, con deliberazione ARG/com 201/10 ha approvato i criteri generali, il modello generale di funzionamento e il modello organizzativo del SII stabilendo in particolare che:
 - l'Acquirente unico è il Gestore del SII;
 - il Gestore del SII è tenuto ad implementare i Processi secondo le priorità definite dall'Autorità;
 - nella fase di esercizio del SII il Gestore del SII ha il compito di gestire il Registro Centrale Ufficiale e garantire che i dati ivi depositati corrispondano a quanto comunicato dagli Utenti, prevedendone il dovuto e tempestivo aggiornamento e certificando le istanze e risultati di ciascuna fase dei Processi, assicurando in ogni momento che le informazioni scambiate nell'ambito del SII siano valide a tutti gli effetti di legge, in base a quanto previsto dalla legge n. 129/2010;
 - il Gestore del SII sia tenuto ad inviare all'Autorità un'apposita relazione che illustri le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e la loro rispondenza agli specifici criteri e modalità fissate dall'Autorità in base all'Articolo 1bis, comma 3, della legge n. 129/2010;
 - ciascun soggetto operante nel settore elettrico e del gas naturale sia tenuto ad assicurare piena collaborazione ai fini dell'avvio della piena operatività del SII, fin dalla predisposizione delle attività preparatorie e prodromiche;
 - il Gestore del SII debba garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo, dotandosi di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII e in eventuali sistemi di back-up sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli Utenti autorizzati;
 - il Gestore del SII debba garantire anche l'opponibilità dei dati inseriti nel Registro Centrale Ufficiale, le attività di verifica e controllo dei dati

- dichiarati dagli Utenti durante il proprio accreditamento al SII e nelle comunicazioni dei dati, la “non ripudiabilità” delle comunicazioni;
- l’architettura informatica debba avvalersi di strumenti e standard consolidati e ragionevolmente duraturi nel tempo e inoltre debba limitare l’impatto sui sistemi informatici degli Utenti;
 - il Gestore del SII sia responsabile dell’implementazione tramite il SII dei Processi individuati dall’Autorità, della definizione del modello tecnologico, dei servizi infrastrutturali e dei servizi applicativi;
 - il Gestore del SII, stabilisca la procedura di qualificazione degli Utenti in base ai Processi di interesse;
- l’Acquirente unico, con la lettera 15 novembre 2010, ha trasmesso all’Autorità un capitolato tecnico e un disciplinare di gara;
 - l’Acquirente unico, con le lettere 30 novembre 2010 e 2 dicembre 2010 ha trasmesso all’Autorità il capitolato tecnico e il disciplinare di gara con gli aggiornamenti necessari ad armonizzare la documentazione precedentemente trasmessa rispetto a quanto indicato nella deliberazione ARG/com 201/10;
 - il capitolato tecnico e il disciplinare di gara per la progettazione, realizzazione ed esercizio del SII debbano essere conformi ai criteri generali, al modello generale di funzionamento e al modello organizzativo del SII di cui alla deliberazione ARG/com 201/10;
 - nella documentazione inviata dall’Acquirente unico sono stati proposti dei criteri di preselezione che comportano, tra l’altro, l’esclusione di soggetti che abbiano forme di controllo o di collegamento societario con soggetti operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas;
 - tale esclusione è coerente con la finalità di salvaguardare la concorrenzialità del mercato e garantire terzietà nella gestione dei dati, tenuto conto che la gestione dei dati contenuti nel Registro Centrale Ufficiale deve essere assicurata in modo trasparente e imparziale, al fine di favorire una concorrenza non distorta tra gli operatori nell’esercizio di attività pienamente liberalizzate.

Considerato inoltre che:

- la deliberazione ARG/com 128/10 ha previsto che, entro il 15 novembre 2010, l’Acquirente unico predisponga ed invii all’Autorità per l’approvazione i massimali di spesa per l’acquisto delle risorse hardware e software e della necessaria assistenza tecnica e gestionale ai sistemi informativi;
- l’art. 3 dell’allegato B della Delibera ARG/com 201/10 ha previsto che entro il 30 novembre di ogni anno l’Acquirente unico invii all’Autorità la stima dei costi per la realizzazione e la gestione del SII riferiti all’anno successivo;
- l’Acquirente unico, con lettera 29 novembre 2010 ha trasmesso la stima dei costi riferiti al 2011 per la realizzazione e per la gestione del Sistema Informativo Integrato - SII, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato B della Delibera ARG/com 201/10;
- ai sensi dell’articolo 24.bis del TIS i costi delle attività di gestione e acquisizione del SII sono coperti a partire dal corrispettivo che gli utenti del servizio di dispacciamento e gli esercenti la maggior tutela pagano in ragione del numero dei punti di prelievo di energia elettrica serviti in ciascun mese;

- per l'anno 2011 il corrispettivo per il SII è pagato dagli utenti del servizio di dispacciamento e dagli esercenti la maggior tutela a partire dalla competenza del mese di aprile.

Ritenuto che:

- il capitolato e il disciplinare di gara per la progettazione, realizzazione ed esercizio del SII siano conformi ai criteri generali, al modello generale di funzionamento e al modello organizzativo del SII di cui alla deliberazione ARG/com 201/10;
- sia necessario definire una modalità operativa che consenta in qualsiasi momento di verificare la conformità con i criteri generali di cui alla deliberazione ARG/com 201/10 anche delle modifiche che si rendessero necessarie del capitolato e del disciplinare di gara;
- al fine di salvaguardare la concorrenzialità del mercato e di garantire la corretta ed imparziale gestione dei dati essenziali al funzionamento del mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas naturale, sia necessario che i criteri di preselezione ed il disciplinare di gara contengano clausole volte a prevenire situazioni di conflitto di interesse che deriverebbero dalla partecipazione alla gara da parte di operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas;
- sia opportuno correggere gli errori materiali riscontrati ai punti 8 e 12 della deliberazione ARG/com 201/10

DELIBERA

1. di verificare positivamente la conformità dei documenti trasmessi all'Autorità dall'Acquirente unico con lettere 30 novembre 2010 e 2 dicembre 2010 ai criteri generali, al modello generale di funzionamento e al modello organizzativo del SII di cui alla deliberazione ARG/com 201/10;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di verificare la conformità ai criteri di cui alla deliberazione ARG/com 201/10 di eventuali ulteriori proposte di modifica che si rendessero necessarie ai documenti di cui al punto 1. successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione, sottoponendo le medesime proposte ad una nuova verifica dell'Autorità solo qualora queste comportino modifiche sostanziali ai medesimi documenti;
3. di apportare le seguenti modifiche al TIS:
 - a. all'articolo 24bis, il comma 24bis.2, è sostituito dal seguente comma: "24bis.2 I valori del corrispettivo unitario SII sono fissati nella Tabella 12 allegata al presente provvedimento.";
 - b. dopo la Tabella 11 è inserita la Tabella 12:

Tabella 12

Corrispettivo unitario a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato

	(€/Punto di prelievo/mese)
Dal 1 aprile 2011	0,0137

4. di sostituire al punto 8 della deliberazione ARG/com 201/10 le parole “il giorno 15 del terzo mese successivo” con le parole “il quindicesimo giorno lavorativo del terzo mese successivo”;
5. di eliminare il punto 12 della deliberazione ARG/com 201/10;
6. di ripubblicare a seguire il TIS e la deliberazione ARG/com 201/10 nella versione risultante dalle modifiche di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5;
7. di inviare ad Acquirente Unico S.p.A. e Terna S.p.A. il presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

2 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis